



DIVIETO DI MACELLAZIONI RITUALI SENZA PREVIO STORDIMENTO PER IL SETTORE BIOLOGICO

DI CAMILLA FINCARDI*

SOMMARIO 1. Introduzione. 2. L'origine della vicenda: la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. 3. La sentenza della Corte di giustizia. 3.1. Tutela rinforzata del benessere degli animali nel settore biologico. 3.2. Fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. 4. Considerazioni conclusive sul silenzio del legislatore europeo in materia di stordimento nel settore biologico.

1. Introduzione

Il 26 febbraio 2019 la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa C-497/17, *Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.*, dichiarando che il Reg. n. 834/2007¹, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che «non autorizza l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea (...) su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale² senza stordimento previo».

*Dottore in giurisprudenza, Università di Bologna.

¹ Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.

² Come macellazione rituale si intende quella praticata in osservanza di determinati precetti religiosi.

Asserendo ciò, la Corte di giustizia afferma implicitamente che in tale settore non è ammessa alcuna eccezione all'obbligo di stordimento preventivo alla macellazione.

La decisione della Corte costituisce, pertanto, un nuovo tassello nella ricostruzione della disciplina riguardante il benessere degli animali, tutelato in particolare dall'art. 13 TFUE³, che impegna tanto l'Unione, quanto gli Stati membri, a tener conto «delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

In particolare, la sentenza in commento riguarda la possibilità di apporre il logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali macellati secondo il metodo halal⁴, ovvero abbattuti senza previo stordimento in osservanza dei precetti della religione musulmana⁵. Se è vero che, come sottolineato da alcuni, tale procedura di abbattimento si connota, oltre che per il divieto di previo stordimento, per altre particolarità⁶, tuttavia è innegabile che la iugulazione ne costituisca il tratto più caratteristico per quanto concerne il benessere animale.

La questione affrontata dalla Corte ha implicazioni assai rilevanti dal punto di vista pratico⁷ poiché non riguarda unicamente la certificazione “halal”, posto che la macellazione

³ Il testo integrale dell'art. 13 TFUE stabilisce che «[n]ella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Per approfondire il rapporto tra tutela degli animali prevista dall'art. 13 TFUE e pratiche religiose, v. Tallacchini, M., *La tutela animale nella società europea della conoscenza*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, a cura di Chizzoniti, A., G., e Tallacchini, M., Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2010, p. 315 ss.

⁴ *Halal* significa “ciò che è lecito”. In particolare, secondo la religione musulmana, per poter mangiare la carne di un animale è necessario che esso sia privo di sangue, ovvero il simbolo della vita. Pertanto, per macellare quest'ultimo, si procede eseguendo la iugulazione, ovvero un preciso taglio della gola, così come previsto dal *considerando* n. 43, Reg. n. 1099/2009. Per approfondire il tema delle macellazioni rituali, si vedano, *ex multis*, Ascanio, L., *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 80 ss.; Roggero, F., *Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2016, n. 2, p. 33 ss.

⁵ V. Ascanio, L., op. cit., p. 63 ss.

⁶ Roggero, F., op. cit., p. 34; v. anche Bottoni, R., *I recenti decreti delle Regioni vallona e fiamminga sulla macellazione rituale nel contesto dei dibattiti belga e europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, n. 2, pp. 545 e 546. Peraltro, in tal senso, anche l'art. 2, lett. g), Reg. n. 1099/2009.

⁷ Come evidenziato da Brandonisio, A., in *Exportiamo.it*, 1 novembre 2018, accessibile a <http://www.exportiamo.it/settori/934/etichettatura-la-macellazione-rituale-halal-puo-soddisfare-gli-standard-del-biologico/>.

senza stordimento preliminare è una caratteristica riscontrabile anche in altre religioni, come, ad esempio, quella ebraica⁸.

A questo riguardo, tuttavia, poiché la sentenza del 26 febbraio 2019 concerne esclusivamente il settore biologico, preme evidenziare che il presente contributo non si occuperà dello spinoso rapporto tra libertà religiosa e tutela del benessere degli animali⁹. Infatti, la causa decisa dalla Corte non verte direttamente sul rispetto della libertà di culto¹⁰, in quanto non è, nel caso di specie, in alcun modo in discussione la possibilità per i musulmani di conformarsi ad una prescrizione religiosa consumando unicamente carne di tipo halal. Invero, come giustamente rilevato dallo stesso Avvocato Generale, «se si dovesse concludere che la macellazione rituale in assenza di stordimento sia vietata nel contesto dell'agricoltura biologica, i cittadini di confessione ebraica o musulmana potrebbero sempre procurarsi carne casher o halal e, pertanto, non sarebbe colpita l'essenza stessa del diritto di religione»¹¹. In altre parole, non esistendo alcun diritto di accesso a prodotti biologici¹², il fatto di non poter disporre di carne con marchio "AB" ¹³ derivante da macellazione rituale non incide in alcun modo sulla libertà religiosa¹⁴: non vi sono, infatti, precetti che impongano di consumare carne halal proveniente da tale ambito di produzione

2. L'origine della vicenda: la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio

⁸ Sul punto si rimanda a Lerner, P., e Mordechai Rabello, A., *Il divieto di macellazione rituale (shechitá kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, Università degli studi di Trento, dipartimento di scienza giuridiche, Trento, 2010, p. 15 ss.; Dazzetti, S., *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 87 ss.

⁹ Sull'argomento si rimanda a Fossati, P., *La macellazione rituale, questione etica nella normativa*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 261 ss.

¹⁰ V. le Conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl del 20 settembre 2018, punti nn. 34-41.

¹¹ Punto n. 40 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale del 20 settembre 2018.

¹² V. *ibidem*.

¹³ Si tratta del logo "AB" (Agriculture Biologique), utilizzato in Francia per indicare i prodotti biologici. Con l'entrata in vigore del Reg. n. 271/2010, che ha introdotto il nuovo logo relativo alla produzione biologica dell'UE, il simbolo "AB" deve essere affiancato al logo europeo. Si veda il Reg. n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modifica del Reg. (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea.

¹⁴ V. *ibidem*.

La vicenda ha origine¹⁵ dal ricorso presentato in Francia dall'associazione Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoires¹⁶ (di seguito OABA) volto ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo di Montreuil¹⁷, che ha rigettato la sua domanda diretta ad impedire che venissero certificate con il marchio biologico "AB" le carni provenienti da macellazioni rituali. Nel caso di specie, veniva, infatti, venduta carne bovina del marchio "Tendre France" certificata halal e recante il logo della produzione biologica.

Il Tribunale amministrativo di Montreuil ha ritenuto, tuttavia, che non vi fosse incompatibilità tra il marchio "halal" e il marchio "AB" poiché nei Regg. nn. 834/2007 e 889/2008¹⁸ non è presente alcuna disposizione che limiti o regoli le condizioni di abbattimento degli animali. In assenza di precise indicazioni del legislatore europeo al riguardo, diventava, quindi, necessario fare riferimento al Reg. n. 1099/2009¹⁹, il quale stabilisce che gli animali debbano essere abbattuti esclusivamente previo stordimento²⁰. Tuttavia, questo regolamento ammette che, a titolo derogatorio e in specifiche condizioni²¹, si possa praticare l'abbattimento

¹⁵ Si precisa che, in data 24 settembre 2012, l'associazione OABA ha trasmesso al Ministero dell'Agricoltura una domanda diretta appunto ad impedire la pubblicità e commercializzazione di hamburger di carne bovina a marchio "Tendre France" certificati "halal" e recanti la dicitura "AB", rilasciata da Ecocert France, organismo certificatore che opera per conto di INAO (Institut national de l'origine et de la qualité). Inoltre, rivolgendosi direttamente all'INAO, l'associazione OABA ha chiesto di vietare l'uso della dicitura "AB" per prodotti derivanti da animali macellati senza previo stordimento. Avendo sia il Ministero dell'Agricoltura sia l'INAO implicitamente respinto le domanda dell'associazione richiedente, questa ha presentato, in data 23 gennaio 2013, ricorso per eccesso di potere dinanzi al Conseil d'État. Quest'ultimo, con sentenza del 20 ottobre 2014, ha respinto le conclusioni dell'associazione ritenendo che i singoli Stati membri non siano competenti all'emanazione di disposizioni nazionali in materia poiché la normativa europea relativa al settore biologico è già completa ed esaustiva. Tuttavia, il Conseil d'État ha rimesso la pronuncia in ordine alle restanti domande contenute nell'atto introduttivo al ricorso al Tribunal administratif de Montreuil.

¹⁶ Si tratta di un'associazione che mira a migliorare le condizioni di vita degli animali destinati al consumo alimentare. Per approfondire, si veda la pagina dell'associazione consultabile al seguente link <https://www.oaba.fr/index2.php>.

¹⁷ Tribunal administratif de Montreuil, sentenza del 21 gennaio 2016.

¹⁸ Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

¹⁹ Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

²⁰ Art. 4, par. 1, Reg. n. 1099/2009.

²¹ Infatti, il Reg. n. 1099/2009 prevede in proposito una serie di condizioni: innanzitutto, l'operazione abbia luogo in un macello (art. 4, par. 4, Reg. n. 1099/2009); in secondo luogo, deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono (Allegato III, par. 3.2, Reg. n. 1099/2009); in terzo luogo, la macellazione senza previo stordimento deve essere praticata con un preciso taglio della gola con un coltello

dell'animale senza stordimento preliminare nel caso di esecuzione di una macellazione rituale (art. 4, par. 4, Reg. n. 1099/2009).

L'associazione OABA ha presentato appello avverso tale sentenza ritenendo, da un lato, che nel caso di macellazioni religiose non siano soddisfatti i "criteri rigorosi in materia di benessere degli animali" richiesti nel settore biologico, dall'altro, che apponendo a prodotti di tipo halal la dicitura "AB" verrebbe violato il principio di affidamento dei consumatori nei confronti degli alimenti biologici.

La Corte amministrativa d'appello di Versailles, competente per il ricorso, in assenza di qualsiasi disposizione del diritto dell'UE che effettui un rinvio tra la normativa relativa alla produzione biologica e il Reg. n. 1099/2009, ha ritenuto che vi fossero dubbi circa l'interpretazione di tali norme e, pertanto, ha sollevato una questione pregiudiziale²² davanti alla Corte di giustizia. In special modo, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l'art. 13 TFUE e i regolamenti sopra citati debbano essere interpretati nel senso che autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell'etichettatura europea "AB" per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare, praticata nel rispetto delle condizioni stabilite dal Reg. n. 1099/2009.

3. La sentenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia si è pronunciata in data 26 febbraio 2019. Diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocato Generale, secondo il quale le norme dianzi richiamate «non vietano il rilascio dell'etichetta europea «AB» per prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale in assenza di stordimento preliminare»²³, i giudici di Lussemburgo ritengono che gli artt. 3 e 14, par. 1, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007, letti alla luce dell'art. 13 TFUE, non autorizzino l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su alimenti così ottenuti. Per quel che qui più interessa, nel giungere a tali conclusioni, la Corte si concentra, da un lato, sull'esistenza di una tutela rinforzata del benessere animale in tale settore e, dall'altro, sulla fiducia dei consumatori rispetto agli alimenti biologici.

affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze (*considerando* n. 43, Reg. n. 1099/2009); infine, al fine di impedire il rallentamento del dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze, gli animali devono essere immobilizzati individualmente e meccanicamente (*considerando* n. 43 e art. 15, par. 2, Reg. n. 1099/2009).

²² La data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte di giustizia è il 10 luglio 2017.

²³ Punto n. 105 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale.

3.1. Tutela rinforzata del benessere degli animali nel settore biologico

Il Reg. n. 834/2007 mira a garantire il rispetto di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali²⁴; pertanto, «agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione»²⁵.

Il regolamento citato, inoltre, prevede che le eccezioni ai rigorosi requisiti da esso previsti «dovrebbero essere (...) strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive»²⁶.

Tuttavia, la Corte di giustizia evidenzia la presenza di una lacuna²⁷ normativa nella disciplina in questione dal momento che nessuna disposizione si preoccupa di chiarire quali siano le modalità di macellazione idonee a soddisfare gli obiettivi di benessere degli animali o di riduzione della sofferenza di questi ultimi²⁸. Infatti, i Regg. nn. 834/2007 e 889/2008 non concretizzano in alcun modo l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela del benessere animale durante la fase di abbattimento. Allo stesso modo, i regolamenti citati nulla prevedono in merito alle macellazioni rituali.

Invero, la possibilità di effettuare tali macellazioni è prevista, a titolo di eccezione, unicamente dal Reg. n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, che, tuttavia, non è stato elaborato con specifico riferimento alla produzione biologica.

Pertanto, la difficoltà del caso di specie consiste nel comprendere se – in mancanza di normativa europea sul punto specifico – l'eccezione al principio dello stordimento preventivo possa trovare applicazione anche in un ambito contraddistinto dalla presenza di norme rigorose in materia di benessere degli animali.

In proposito, la Corte mette l'accento sul fatto che «[s]ottolineando più volte la propria volontà di assicurare un elevato livello di benessere animale nel contesto dell'agricoltura biologica, il legislatore dell'Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere»²⁹.

²⁴ V. *considerando* n. 1 e n. 17, nonché l'art. 3, lett. a), iv), e l'art. 5, lett. h), Reg. n. 834/2007.

²⁵ Art. 14, par. 1, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007.

²⁶ *Considerando* n. 22, Reg. n. 834/2007.

²⁷ La Corte di giustizia non utilizza questo termine nella sentenza.

²⁸ Si vengano i pp. 40 e 41 della sentenza in commento.

²⁹ Punto n. 38 della sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019.

Tuttavia, nella sentenza in commento, l'obbligo di stordimento preventivo non discende unicamente dalle peculiarità del settore in questione, ma soprattutto dalla lettura del Reg. n. 1099/2009 stesso³⁰. Invero, ad avviso della Corte, tale regolamento contiene riferimenti utili per poter considerare che la macellazione senza preventivo stordimento non sia idonea a trovare applicazione nel settore biologico.

Infatti, anche quest'ultimo persegue l'obiettivo principale di tutelare il benessere degli animali³¹ e prevede di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili durante la fase dell'abbattimento³². Tale regolamento rende, quindi, obbligatorio lo stordimento preventivo dell'animale poiché «necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità»³³, e prevede una deroga a riguardo unicamente nelle ipotesi in cui sia necessario garantire il rispetto della libertà di religione. Viene operato in tal modo un bilanciamento adeguato tra i contrapposti interessi in gioco: da una parte, la tutela del benessere degli animali e, dall'altra, il rispetto della libertà di religione.

Tuttavia, a giudizio della Corte, la macellazione rituale «non è tale da attenuare del tutto il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta da stordimento»³⁴ e, pertanto, «non consente di ridurre “il più possibile” le sofferenze dell'animale»³⁵ come invece previsto dalla normativa sul biologico. Infatti, come dimostra un numero considerevole di studi scientifici³⁶, tale pratica non equivale «in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo»³⁷.

³⁰ Infatti, la Corte di giustizia ritiene che «il Reg. n. 834/2007 non possa essere letto indipendentemente dal regolamento n. 1099/2009» (punto n. 42 della sentenza in commento).

³¹ Come risulta dal titolo stesso del Reg. n. 1099/2009 e dal suo *considerando* n. 2; v. il punto n. 44 della sentenza in commento.

³² Art. 3, par. 1, Reg. n. 1099/2009.

³³ *Considerando* n. 20, Reg. n. 1099/2009. Inoltre, «*diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione*» (punto n. 47 della sentenza in commento).

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ivi*, punto n. 49.

³⁶ In particolare, *Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to welfare aspect of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals*, in *the EFSA journal*, 15 luglio 2004, pp. 1-29.

³⁷ *Ivi*, punto n. 50. Invero, i rischi di sofferenza in caso di stordimento sono più frequentemente dovuti a una non corretta esecuzione dello stesso, che, quindi, non è in grado di provocare una incoscienza istantanea dell'animale. Cfr. *Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to welfare aspect of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals*, cit.;

Per tali ragioni, quest'ultima costituisce l'unica forma di macellazione attuabile nella produzione biologica, caratterizzata, appunto, dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere animale.

A ben vedere, tuttavia, la Grande sezione ammette la possibilità di praticare abbattimenti di tipo religioso anche in tale settore, ma rende obbligatorio lo stordimento preventivo anche in questi casi. Invero, interpretare il Reg. n. 834/2007 nel senso che questo vieti in assoluto le macellazioni rituali determinerebbe una violazione del diritto alla libertà di religione, tutelata dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dall'art. 9 CEDU.

Pertanto – contrariamente a quanto suggerito dall'Avvocato Generale³⁸ – la Corte ha deciso di adottare un bilanciamento tra libertà di religione e benessere degli animali specifico per il settore biologico (i.e. diverso da quello effettuato nel Reg. n. 1099/2009)³⁹.

Ne discende che è possibile apporre il logo che caratterizza tale produzione sia su prodotti provenienti da macellazioni 'convenzionali' ⁴⁰ – effettuate, dunque, con previo stordimento – sia su prodotti provenienti da macellazioni rituali, purché praticate tramite preventivo stordimento dell'animale. In quest'ultimo caso, è, quindi, ammesso etichettare gli alimenti sia con tale logo sia con il marchio "halal" senza che siano infrante né le rigorose regole di benessere animale previste per il settore biologico, né la libertà di religione.

3.2. Fiducia dei consumatori nei prodotti biologici

Pur senza soffermarsi specificamente sul punto, la Corte di giustizia – in linea con i propri precedenti⁴¹ – muove dall'assunto che i consumatori ripongono una fiducia particolare negli alimenti etichettati come biologici⁴².

Impedendo che si possa apporre il logo che caratterizza tale produzione su merce proveniente da macellazioni rituali effettuate senza stordimento preventivo, i giudici di Lussemburgo evidenziano la necessità di «vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i

v. anche Fonda, D., *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 235 ss.

³⁸ Si vedano in particolare i punti nn. 64 e 104 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 20 settembre 2018.

³⁹ V. Bottoni, R., *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 287 ss.

⁴⁰ Così definite da Fonda, D., op. cit., p. 225 ss.

⁴¹ Corte di giustizia, 5 novembre 2014, causa C-137/13, *Herbaria Kräuterparadies*, e Corte di giustizia, 12 ottobre 2017, causa C-289/16, *Kamin und Grill Shop*.

⁴² V. i *considerando* nn. 3, 5 e 22, nonché l'art. 1, par. 1, Reg. n. 834/2007.

prodotti che recano il logo biologico dell'Unione europea siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali»⁴³.

In tal modo la Corte, nel rispetto della libertà di religione, ha permesso ai consumatori di alimenti biologici – che, si presume, siano più sensibili verso il mondo animale – di essere liberi di escludere dal consumo personale ciò che deriva da abbattimenti effettuati senza stordimento preventivo dell'animale⁴⁴.

La volontà del legislatore europeo di introdurre in tale settore – al fine di fornire ai consumatori di alimenti un messaggio chiaro e univoco – un simbolo nuovo⁴⁵, semplice, senza sigle, intraducibili o diverse da uno Stato membro all'altro⁴⁶, sarebbe stata infranta dalla possibilità di certificare come biologici prodotti a base di carne proveniente da macellazione rituale. Infatti, come sottolineato in dottrina, nonostante gli alimenti biologici siano mediamente più costosi rispetto agli altri, il consumatore non rinuncia ad acquistarli poiché spinto dalla convinzione che siano più sani e più rispondenti alla propria percezione di qualità⁴⁷. La sua fiducia e le sue aspettative sarebbero, per così dire, tradite se fosse possibile utilizzare il logo in questione per la carne proveniente da abbattimento di animali effettuato senza stordimento preliminare. Così, qualora la Corte avesse statuito in senso contrario, sarebbe stato decisamente gravoso per il consumatore capire se in presenza dell'etichetta halal lo stordimento fosse stato o meno praticato. Infatti, poiché non vi è uniformità delle regole in materia nei diversi Stati membri – alcuni dei quali⁴⁸ rendono lo stordimento sempre obbligatorio – si sarebbe dovuto di volta in volta verificare cosa fosse previsto nello Stato dove era avvenuta la macellazione.

⁴³ Punto n. 51 della sentenza in commento.

⁴⁴ Cfr. Pezza, F., e Fossati, P., *Le macellazioni rituali nella storia normativa*, in *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., p. 256.

⁴⁵ La foglia verde stilizzata come simbolo della produzione biologica è stata infatti introdotta dal Reg. n. 271/2010, v. *supra* nota n. 12.

⁴⁶ Cfr. Bianchi, D., *La politica europea di qualità dei prodotti agroalimentari o della sofisticazione regolamentare. Riflessioni sull'origine dei prodotti e sulla semplificazione dei regimi di qualità*, in *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale. Atti del convegno di Alessandria del 21-25 maggio 2015*, a cura di Germanò, A., e Rubino, V., Giuffrè, Milano, 2015, p. 54 ss.

⁴⁷ Cfr. Bolognini, S., *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 229.

⁴⁸ Lo stordimento preliminare all'abbattimento è, infatti, previsto dagli organismi certificatori “halal” del Belgio, della Danimarca e della Svezia, si veda la nota n. 14 delle conclusioni dell'Avvocato Generale nonché le osservazioni della Commissione nell'udienza del 19 giugno 2018. Tuttavia, tale elenco di Stati membri dove la macellazione senza stordimento preventivo non è ammessa potrebbe non essere completo e, in ogni caso, è sempre suscettibile di continue modificazioni.

Pertanto, la sentenza ha il merito – limitatamente al settore dei prodotti biologici⁴⁹ – di rendere uniforme l’obbligo di stordimento preventivo ponendo, dunque, i consumatori in una posizione di assoluta certezza in tal senso⁵⁰. Questi, infatti, potranno sempre e in tutta sicurezza riporre le loro aspettative nel fatto che la carne che si apprestano ad acquistare sia ottenuta da macellazione – rituale o convenzionale – effettuata tramite previo stordimento.

4. Considerazioni conclusive sul silenzio del legislatore europeo in materia di stordimento nel settore biologico

Sul punto si vedano anche i risultati dello studio condotto nell’ambito del progetto di ricerca DIALREL (FP6-2005-FOOD-4-C) finanziato dalla Commissione europea. Tale progetto di ricerca, che raggruppava esperti di diverse discipline, ha esaminato la questione della macellazione rituale nell’UE in una prospettiva multisettoriale, al fine di ottenere un quadro dettagliato dei problemi connessi a tale pratica e al fine di incoraggiare un dialogo sull’argomento. Per approfondire, <http://www.dialrel.eu/dialrel-results.html>. V. anche Bergeaud-Blackler, F., *New challenges for islamic ritual slaughter: a European perspective*, in *Journal of ethnic and migration studies*, 2007, vol. 33, issue n. 6, p. 965 ss.

In Italia vi è stata di recente una proposta di legge volta a rendere obbligatorio lo stordimento degli animali prima della macellazione; in passato vi erano già state due proposte di legge dirette in tal senso, rispettivamente nel 2008 e nel 2013.

⁴⁹ Peraltro, tali incertezze permangono nel consumatore nei confronti dei prodotti non biologici.

⁵⁰ Per altro verso, è, invece, dubbio il fatto che i consumatori che, per ragioni religiose, prediligono prodotti derivanti da macellazione rituale praticata senza previo stordimento sappiano che sarà necessario, d’ora in avanti, indirizzarsi verso prodotti non biologici. Infatti, se è vero che il biologico presuppone una maggiore tutela del benessere degli animali che risulterebbe in contrasto con la macellazione eseguite senza stordimento preventivo, tuttavia questi consumatori potrebbero comunque essere tratti in inganno da un’etichettatura “halal” apposta su un prodotto biologico.

Pertanto, sarebbe opportuno, anche in ragione del crescente interesse dimostrato per le modalità di macellazione degli animali, informare i consumatori circa le modalità di macellazione quantomeno nel settore biologico. In proposito, il legislatore europeo aveva evidenziato, al *considerando* n. 50 del Reg. n. 1169/2011 sull’informazione alimentare, l’utilità di uno studio sulla fornitura di informazioni relative allo stordimento degli animali. Tuttavia, i risultati di tale studio hanno mostrato che per la maggior parte dei consumatori tale questione non è importante a meno che non sia portata alla loro attenzione. I risultati di tale studio sono consultabili

a https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_fci-stunning_report_en.pdf.

Infine, si evidenzia che all’interno della comunità musulmana esistono posizioni divergenti⁵⁰ sullo stordimento preliminare degli animali, che da alcuni viene ammesso (Moschee di Parigi, Lione e Évry); ciò si riflette sulla certificazione “halal” effettuata dagli organismi certificatori collegati alle Moschee che ammettono lo stordimento. V. punto n. 46 e nota n. 17 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale.

La mancanza di previsioni circa le concrete modalità di macellazione raccomandate per il settore biologico ha spinto l'Avvocato Generale ad effettuare un rinvio alla normativa relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ovvero quella contenuta nel Reg. n. 1099/2009, anch'essa rispettosa, come si è visto in precedenza, della tutela in materia di benessere animale. A suo avviso, infatti, il silenzio del legislatore europeo sul punto non può in alcun modo essere considerato fortuito⁵¹.

Pur preoccupandosi di vietare in maniera esplicita alcune pratiche di allevamento ritenute non rispettose delle norme rinforzate in materia di benessere degli animali⁵², i Regg. nn. 834/2007 e 889/2008 nulla prevedono in materia di abbattimento senza stordimento previo⁵³. Inoltre, non può tralasciarsi la circostanza che la questione relativa alla macellazione rituale è risalente⁵⁴ e la stessa normativa sul biologico contiene diversi riferimenti generici⁵⁵ alla "macellazione"⁵⁶.

Secondo l'Avvocato Generale Wahl, dunque, non vi è alcuna ragione per assoggettare questo particolare tipo di produzione «a norme più stringenti in materia di macellazione degli animali di quelle previste dai testi normativi generali che disciplinano il benessere degli animali al momento del loro abbattimento»⁵⁷.

Di avviso contrario è, invece, la Corte di giustizia, secondo la quale il settore biologico è caratterizzata dal rispetto di norme rinforzate in materia di benessere degli animali, tanto più al momento della macellazione.

Per le considerazioni fin qui svolte, è opinione di chi scrive che il silenzio del legislatore europeo circa le concrete modalità di abbattimento da adottare non sia frutto di una semplice

⁵¹ Si vedano i punti nn. 86-92 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale del 20 settembre 2018.

⁵² V. art. 18, Reg. n. 889/2008, che vieta mutilazioni e circoscrive fortemente le pratiche di applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, di recisione di coda e denti, della spuntatura del becco, della decornazione, infine della castrazione. L'art. 20, Reg. n. 889/2008, vieta invece l'alimentazione forzata degli animali.

⁵³ A ciò si aggiunga che la macellazione con stordimento previo è resa obbligatoria per i pesci dall'art. 25 nonies, par. 5, Reg. n. 710/2009, che modifica del Reg. n. 889/2008 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe dall'acquacoltura.

⁵⁴ Infatti, era già presente nella Dir. 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

⁵⁵ Art. 2, lett. i), e art. 14, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007, nonché art. 12, par. 5, e art. 76, lett. b), Reg. n. 889/2008.

⁵⁶ Tuttavia, la normativa sul settore biologico omette di specificare quali debbano essere le modalità di macellazione.

⁵⁷ Punto n. 84 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale del 20 settembre 2018.

dimenticanza, così come rilevato anche dall'Avvocato Generale. Ciò risulta anche dal fatto che, nonostante le pressioni di diverse associazioni animaliste⁵⁸ volte all'inserimento dello stordimento obbligatorio in tale ambito di produzione, anche il Reg. n. 848/2018⁵⁹, ovvero la nuova normativa sulla produzione biologica, continui a non prevedere nulla al riguardo.

Tuttavia, si ritiene che tale silenzio non possa considerarsi un rinvio implicito alla normativa europea contenuta nel Reg. n. 1099/2009. Infatti, dal momento che la problematica era ben nota, se si fosse veramente inteso operare un rinvio alla normativa generale in tema di abbattimento degli animali⁶⁰ e permettere così le macellazioni rituali senza previo stordimento, vi sarebbe stata una previsione esplicita in tal senso.

Sembra, invece, che il legislatore europeo abbia deliberatamente evitato di prendere una posizione chiara su un tema tanto complesso. Infatti, non essendoci negli Stati membri uniformità delle previsioni in materia di stordimento preventivo⁶¹ ed essendo la questione delicata ed intrisa di evidenti implicazioni politiche⁶², egli ha, probabilmente, preferito procedere con cautela astenendosi dal pronunciarsi in maniera esplicita sullo stordimento.

Tuttavia, nella sentenza del 26 febbraio 2019, la Corte di giustizia non fa altro che applicare le disposizioni previste dallo stesso legislatore europeo. Infatti, nonostante quest'ultimo non abbia chiarito in maniera esplicita le modalità di macellazione praticabili, ha senz'altro predisposto un quadro normativo caratterizzato da una tutela rafforzata del benessere degli animali dal quale risulta implicito che lo stordimento debba essere praticato. Pertanto, i giudici di Lussemburgo si sono limitati ad interpretare gli artt. 3 e 14, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007, facendo emergere ciò che per cautela il legislatore europeo aveva affermato solo implicitamente.

⁵⁸ Tali proteste vi sono state in occasione dell'elaborazione del documento di lavoro della Commissione che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento n. 834/2007 del Consiglio", del 24 marzo 2014. Tale Proposta è poi sfociata nell'emanazione del Reg. n. 848/2018.

⁵⁹ Reg. (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

⁶⁰ Tale normativa era costituita, all'epoca dell'emanazione del Reg. n. 834/2007, dalla Dir. 93/119/CE.

⁶¹ V. *supra*.

⁶² Sul punto Bergeaud-Blackler, F., *Nouveaux enjeux autour de l'abatage rituel musulman: une perspective européenne*, in *Cahiers d'économie e sociologie rurales*, 2004, n. 73, *passim*; Lerner, P., e Mordechai Rabello, A., *op. cit.*, p. 54 ss.

Grazie al chiarimento della Corte, viene scongiurato il concreto rischio che la questione potesse trovare differente applicazione a seconda degli Stati membri⁶³. Ciò sarebbe risultato in evidente opposizione con la normativa sulla produzione biologica, dove si è voluto, al contrario, che vi fossero norme in materia di benessere degli animali suscettibili di trovare applicazione uniforme in tutta l'Unione europea.

La sentenza, quindi, contribuirà a colmare il vuoto normativo lasciato dal legislatore e a rendere omogeneo in tutti gli Stati membri il divieto di procedere a macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico.

⁶³ A titolo di esempio, nella dottrina italiana Masini, S., *Corso di diritto alimentare*, 2018, Giuffrè, Milano, 2018, p. 357 ss., riteneva che nella produzione biologica lo stordimento degli animali fosse già obbligatorio.